

Prot. n. 2123 del 23/07/2015

**Al Comandante della Stazione dei Carabinieri
di Bolognetta (PA)
Mar. Davide Cascino**

**e p.c. Ai Sindaci dei Comuni Soci
Loro sedi tramite PEC**

Oggetto: Relazione su vicende giudiziarie relative alla discarica sita in Bolognetta (PA)
C.da Torretta.

In ordine alla richiesta di informazioni avanzata dal Comandante della Stazione dei Carabinieri di Bolognetta (PA) in merito alla discarica sita in Bolognetta (PA) – C.da Torretta, si rappresenta quanto segue:

- lo scrivente è venuto a conoscenza della problematica relativa alla discarica di cui trattasi solo a seguito di un assai generico atto di diffida datato 11 giugno 2012 (acquisito al protocollo Co.In.R.E.S. n. 3597 del 28/06/2012) notificato dall'Avv. Alessandro Del Giudice nell'interesse del sig. Corso Marco che – a seguito di accertamenti interni – è risultato essere il proprietario del fondo su cui insisteva la discarica in argomento.
- Al citato atto di diffida hanno fatto seguito ulteriori e più esaustivi atti di diffida e messa in mora notificati, sempre nell'interesse del sig. Corso Marco, dall'Avv. Pietro Incandela.
- Alla luce dei citati atti, è stato conferito mandato al neo costituito Ufficio legale del Co.In.R.E.S. al fine di recuperare tutta la documentazione utile alla ricostruzione della vicenda di cui trattasi.
- L'attività di ricerca intrapresa dal predetto Ufficio legale (istituito nel mese di luglio 2012) è risultata particolarmente complicata stante la difficile reperibilità, presso la sede del Co.In.R.E.S., della documentazione e degli atti giudiziari in argomento. Si è reso, pertanto, necessario – al fine di velocizzare l'attività di ricerca ed avere un quadro esauriente della situazione - chiedere, al soggetto creditore, copia degli atti giudiziari richiamati nelle citate diffide.

Alla luce della documentazione recuperata è emerso quanto di seguito sintetizzato:

- a) Con Decreto dell'Assessore Regionale degli Enti Locali N. 17 del 27/11/1987 [allegato 1] è stato costituito il ***"Consorzio Intercomunale per lo smaltimento e la realizzazione di opere ed infrastrutture a servizio dell'area Consortile"*** fra i Comuni di Bagheria, Bolognetta, Ficcarazzi, Marineo, Misilmeri, S. Flavia, Villabate ed approvato il relativo Statuto. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, dello Statuto, ***"Il Consorzio è un ente morale con personalità giuridica distinta da quella dei suoi componenti."*** ed ai sensi dell'art. 3 ***".....ha sede in Bagheria e***

Il Rappresentante Legale
Dott. Ing. Roberto Celico



provvisoriamente presso la casa municipale.....”; Non risulta alcuna iscrizione alla CCIAA di Palermo.

- b) Successivamente (in data da noi non riscontrabile) i comuni di Bagheria, Bolognetta, Ficarazzi, Marineo, Misilmeri, S. Flavia, Villabate si sono costituiti in consorzio ai sensi dell'art. 25 della Legge Regionale 11/12/1991, n. 48, con la denominazione di ***“Consorzio Intercomunale per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani”*** con la finalità di *“completare e gestire la discarica controllata per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sita presso il Comune di Bolognetta, ed eventualmente, qualora possibile, di sfruttare o comunque utilizzare i prodotti derivanti dal processo di smaltimento dei medesimi”*. Il Consorzio, che ha sede legale a Bagheria presso la Casa Comunale, Corso Umberto I, ai sensi dell'art. 44 dello Statuto *“subentra al Consorzio per la costruzione e la gestione della discarica controllata dei rifiuti solidi urbani con sede a Bagheria a titolo universale, nei rapporti in essere (diritto, doveri, potestà, ecc.) con i terzi, con il personale dipendente e nei procedimenti non esauriti”* [allegato 2] Non risulta alcuna iscrizione alla CCIAA di Palermo.
- c) in data 23/12/2002 tra i comuni di Alia, Altavilla Milicia, Bagheria, Baucina, Bolognetta, Campofelice di Fitalia, Casteldaccia, Castronovo, Cefala Diana, Ciminna, Ficarazzi, Godrano, Lercara Friddi, Marineo, Mezzoiuso, Misilmeri, Roccapalumba, Santa Flavia, Ventimiglia di Sicilia, Villabate, Villafrati, tutti facenti parte dell'A.T.O. PA4, e la Provincia Regionale di Palermo, viene sottoscritta la convenzione [allegato 3] e successivamente il relativo statuto e sue modifiche [allegati 4 e 5] per la costituzione di una società d'Ambito denominata ***“Consorzio Intercomunale Rifiuti, Energia, Servizi (Co.In.R.E.S.)”*** con sede in Bolognetta, Piazza Caduti in guerra, 7 ed avente per oggetto *“la gestione integrata dei rifiuti nell'ATO, in conformità alla legislazione vigente.”*. Dalla visura camerale storica il Co.In.R.E.S. risulta essere costituito dal 27/11/1987 (stessa data del succitato D.A. degli Enti locali N. 17) ed iscritto al Registro delle Imprese dal 6/10/2005 con il n. REA 255570-PA.

1. **Giudizio di I grado** del 1994 – Sentenza n. 3956/2002 del Tribunale Civile di Palermo – Causa iscritta al n. 13782/1994.

Il sig. Corso Marco, con contratto di locazione stipulato in data 18 febbraio 1986, concedeva al Comune di Bagheria un fondo di sua proprietà sito in Bolognetta (PA) – C.da Torretta da destinare a discarica comunale per il conferimento dei rifiuti solidi urbani per il periodo 1 luglio 1986 - 30 giugno 1991.

Nel 1993 il ***Consorzio Intercomunale per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani*** costituito dai comuni di di Bagheria, Bolognetta, Ficarazzi, Marineo, Misilmeri, S. Flavia, Villabate (con deliberazione consortile n. 17 del 27/03/1993) subentrava – tanto emerge dagli atti di causa - nel rapporto di locazione già intrattenuto dal Sig. Corso Marco e dal Comune di Bagheria (Attraverso la citata deliberazione consortile il contratto di locazione veniva prorogato di mesi 6 fino al mese di giugno 1993. Tuttavia

Il Rappresentante Legale
Dott. Ing. Roberto Celico



– si legge negli atti di causa - l'occupazione del fondo sarebbe proseguita oltre il predetto termine di scadenza.

Con atto di citazione del 13/12/1994 [allegato 6], il sig. Corso Marco, citava in giudizio il Comune di Bagheria ed il Presidente *pro tempore* del **"Consorzio Intercomunale per lo Smaltimento dei Rifiuti Soliti Urbani"** rivendicando il proprio diritto al pagamento dei canoni di locazione (poi indennità di occupazione) a far data dal mese di aprile 1994 in poi.

Il Comune di Bagheria rimaneva contumace a differenza del sopra citato Consorzio che, costituitosi in giudizio, si opponeva alle domande di parte attrice e, con successivo atto di citazione per chiamata in garanzia [allegato 7], chiamava in causa il Comune di Bolognetta, reo – a suo dire - di non avere portato a compimento le procedure di espropriazione del fondo, con conseguente ulteriore occupazione del terreno in oggetto *"al fine di assicurare la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani"*.

Il Consorzio eccipeva, altresì, la parziale occupazione del fondo.

Il Comune di Bolognetta rimaneva contumace al pari del Comune di Bagheria.

Da una lettura degli atti di parte, risulta che il sig. Corso Marco, con nota del 10/01/1993, aveva espresso il proprio consenso a continuare con il **"Consorzio Intercomunale per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani"** i rapporti già tenuti con il Comune di Bagheria.

Il contratto di locazione, secondo la versione fornita dall'attore, veniva - di volta in volta - prorogato fino alla morosità del **"Consorzio Intercomunale per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani"** (aprile 1994) ed il terreno rimaneva occupato anche oltre tale data in attesa del provvedimento espropriativo.

Il Tribunale di Palermo – con sentenza n. 3956/2002 [allegato 8] – condannava il **"Consorzio Intercomunale per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani"** (e, si badi bene, non il Co.In.R.E.S. – Consorzio Intercomunale Rifiuti, Energia e Servizi - costituitosi in epoca successiva, tra diversi soggetti che non hanno sottoscritto alcuna clausola a titolo universale, nei rapporti in essere (diritto, doveri, potestà, ecc.) con i terzi, con il personale dipendente e nei procedimenti non esauriti) a pagare, in favore dell'attore Sig. Corso Marco, i canoni di locazione dal mese di aprile 1994 in poi oltre spese di lite.

Il Decidente condannava, altresì, il Comune di Bolognetta (contumace), in persona del Sindaco *pro tempore*, a rifondere al **"Consorzio Intercomunale per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani"** le somme da questi pagate *"in virtù della presente sentenza"* (non avendo, il Comune di Bolognetta, proceduto all'espropriazione del terreno).

In sintesi, il Comune di Bolognetta veniva condannato a ristorare il **"Consorzio Intercomunale per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani"** soccombente nel procedimento.

2. Giudizio di Appello R.G. n. 1106 del 2003 – Sentenza n. 1684/2008 – Corte di Appello di Palermo.

Contro la sentenza di primo grado n. 3956/2002 emessa dal Tribunale Civile di Palermo veniva proposto appello principale dal Comune di Bolognetta (citazione del 31 maggio 2003).

Il *“Consorzio Intercomunale per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani”* si costituiva proponendo appello incidentale e deduceva, tra le altre cose, che il rapporto contrattuale di locazione era venuto meno per scadenza del termine convenzionalmente previsto. Si costituiva anche il Sig. Corso Marco, proprietario del fondo, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.

Il Comune di Bagheria rimaneva contumace anche nel giudizio di appello.

Con sentenza non definitiva del 20 settembre - 25 ottobre 2006, in parziale riforma della sentenza di primo grado, veniva rigettata la domanda di garanzia proposta dal *“Consorzio Intercomunale per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani”* con contestuale eliminazione della pronuncia di condanna maturata, in primo grado, nei confronti del Comune di Bolognetta. Il processo è, dunque, proseguito tra il sig. Corso Marco, il *“Consorzio Intercomunale per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani”* ed il Comune di Bagheria (contumace).

Con sentenza n. 1684/2008 [allegato 9] la Corte di Appello di Palermo rigettava l'appello incidentale promosso dal *“Consorzio Intercomunale per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani”* confermando, di fatto, la condanna inflitta a quest'ultimo dal giudice di prime cure oltre spese di giudizio (secondo la Corte di Appello la scadenza del contratto di locazione sarebbe stata tacitamente rinnovata).

PRIMA PROCEDURA ESECUTIVA

In forza della sentenza di primo grado n. 3956/2002 emessa dal Tribunale di Palermo (che vedeva soccombente il *“Consorzio Intercomunale per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani”*) il Sig. Corso, avviava, nell'anno 2006, pignoramento presso terzi (R.G. Es. 2018/2006) in danno del Co.In.R.E.S. ATO PA4 (terzo pignorato Monte dei Paschi di Siena/Agenzia di Bolognetta). Si evidenzia che, solo in questo preciso momento – e non si comprende bene a quale titolo – il Co.In.R.E.S. ATO PA4 è stato coinvolto nella vicenda di cui trattasi.

Il Co.In.R.E.S. proponeva ricorso per opposizione agli atti esecutivi [allegato 10] limitandosi a contestare il difetto di notifica dell'atto di precetto e dell'atto di pignoramento. Null'altro veniva eccepito. In particolare nulla è stato osservato circa l'estraneità del Co.In.R.E.S. stante che – agli atti del Co.In.R.E.S. – non è stato possibile rinvenire documentazione attestante il subentro di quest'ultimo nei rapporti posti in essere dal precedente Consorzio. Ed invece nell'atto di opposizione redatto dal Co.In.R.E.S. quest'ultimo viene qualificato *“già Consorzio Intercomunale per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani”*.

Il Tribunale civile di Termini Imerese/Sez. di Corleone – dopo aver sospeso l'esecuzione – emetteva la sentenza n. 88 del 02/12/07 [allegato 11] rigettando l'opposizione promossa dal Co.In.R.E.S.. Con successiva Ordinanza n. 213/08 R.G. [allegato 12] il Giudice dell'Esecuzione assegnava le somme (€ 467.673,56 oltre interessi).

Il sig. Corso otteneva così il pagamento del sopra citato importo dal soggetto terzo pignorato (Tesoreria del Co.In.R.E.S.)

Il Rappresentante Legale
Dot. Ing. Roberto Celico



SECONDA PROCEDURA ESECUTIVA

In forza della sentenza di appello n. 1684/2008 [allegato 9] il Sig. Corso, nell'anno 2009, avviava un secondo pignoramento presso terzi [allegato 13] contro il Co.In.R.E.S. ATO PA4 - Terzo pignorato Monte dei Paschi di Siena/Agenzia di Bolognetta.

Dagli atti rinvenuti non risulta che il Co.In.R.E.S. abbia proposto opposizione.

Il Tribunale di Termini Imerese/Sez. Distaccata di Corleone, con Ordinanza di assegnazione somme n. 11/10 del 22/01/2010 (R.G. Es. n. 834/09) [allegato 14], procedeva all'assegnazione di € 8.026,47 a fronte di € 104.699,29 (venivano assegnate le somme positivamente dichiarate dall'Istituto di credito terzo pignorato – Tesoreria Co.In.R.E.S.).

TERZA PROCEDURA ESECUTIVA

Il sig. Corso Marco, nel 2010, avviava una terza procedura esecutiva [allegato 15] (Pignoramento presso terzi depositato il 14/09/2010 - Terzo pignorato Monte dei Paschi di Siena/Agenzia di Bolognetta - Tesoreria Co.In.R.E.S.). La predetta procedura – stante l'assenza di un nuovo provvedimento di assegnazione somme – si sarà, verosimilmente, conclusa con esito negativo per il creditore (è ipotizzabile che l'Istituto di credito abbia reso una dichiarazione negativa).

Alla luce dei recenti atti di diffida e messa in mora [allegati 16 e 17] notificati al Co.In.R.E.S. ATO PA4 dal Sig. Corso Marco ed eredi, le somme ancora pretese ammonterebbero - a tutto l'anno 2009 - ad € 96.672,82 oltre interessi.

Gli istanti, per il tramite del loro legale Avv. Pietro Incandela, sottolineano che il canone semestrale di occupazione continuerebbe a maturare e che presto potrebbero essere intraprese nuove azioni legali in danno del Co.In.R.E.S..

Si evidenzia che, nei citati atti di diffida, il creditore indica, quale destinatario delle sentenze n. 3956/2002 del Tribunale di Palermo e n. 1684/2008 della Corte di Appello di Palermo, il Co.In.R.E.S. ATO PA4 e non anche il reale soggetto soccombente, ossia il Consorzio Intercomunale per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani.

Ai Comuni Soci, che ricevono la presente per conoscenza, si rappresenta che la complessità della vicenda di cui trattasi (che trae origine nel lontano 1986) suggerirebbe l'affidamento di un incarico ad un professionista esterno al fine di meglio comprenderne le dinamiche, valutare la fondatezza delle pretese avanzate (nei confronti del Co.In.R.E.S.) dagli eredi del Sig. Corso Marco e valutare eventuali profili di responsabilità civile, penale e contabile.



Il Rappresentante Legale
Dott. Ing. Roberto Celico

Documenti allegati:

- 1) Decreto dell'Assessore Regionale degli Enti Locali N. 17 del 27/11/1987;
- 2) Statuto del "Consorzio Intercomunale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani";
- 3) Convenzione Co.In.R.E.S. ATO PA4;

- 4) Statuto Co.In.R.E.S. adottato nella seduta assembleare del 4 agosto 2003;
- 5) Statuto Co.In.R.E.S. attualmente in vigore;
- 6) Atto di citazione del Sig. Corso Marco del 13 dicembre 1994;
- 7) Atto di citazione per chiamata in garanzia promosso dal Consorzio Intercomunale per lo Smaltimento dei Rifiuti Soliti Urbani (marzo 1995) – con Avv. Massimo Allegra
- 8) Sentenza di primo grado n. 3956 /2002 emessa dal Tribunale di Palermo.
- 9) Sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 1684/2008.
- 10) Ricorso per opposizione agli atti esecutivi promosso dal Co.In.R.E.S. in data 19-05.2006 (con Avv. Allegra) e comparsa di risposta del Sig Corso Marco.
- 11) Sentenza del Tribunale civile di Termini Imerese/Sez. di Corleone n. 88/07 di rigetto dell'opposizione agli atti esecutivi promossa dal Co.In.R.E.S.
- 12) Ordinanza di assegnazione somme del Giudice dell'esecuzione Tribunale civile di Termini Imerese/Sez. di Corleone R.G. n. 213 (Ordinanza di assegnazione somme su sentenza di primo grado).
- 13) Secondo pignoramento presso terzi promosso dal sig. Corso Marco.
- 14) Ordinanza di assegnazione somme del Giudice dell'esecuzione Tribunale civile di Termini Imerese/Sez. di Corleone R.G. n. 834/09 (Ordinanza di assegnazione somme su sentenza di appello).
- 15) Atto di pignoramento presso terzi depositato il 14/09/2010.
- 16) Atto di diffida del 25/26 novembre 2014.
- 17) Atto di diffida del 26/28 aprile 2015.



Il Rappresentante Legale
Dott. Ing. Roberto Celico